

Rag. Renzo Del Rosso

Massa e Cozzile, li 20 marzo 2020

Circolare n°12

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

Decreto legge "salva Italia": gli interventi a sostegno di aziende e dipendenti

Gentile Cliente,

nelle prime ore della giornata del 18 marzo è stato finalmente pubblicato il tanto atteso decreto "salva Italia", che contiene provvedimenti di natura economica per fronteggiare l'emergenza dovuta dal COVID-19 a sostegno dei redditi delle aziende e dei lavoratori.

Con questa nota intendiamo offrire una panoramica della normativa di riferimento, allo scopo di conoscere la corretta procedura da seguire e intendiamo fornire una risposta alle domande più frequenti sul tema.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.



Ragioniere Tributario qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

Disposizione normativa

Normativa e prassi

Con il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

sono state attuate misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Gli Ammortizzatori Sociali

Con il D.L. n.18/2020 sono estese le misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. Gli interventi previsti sono:

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una **durata massima di nove settimane** e comunque entro il mese di agosto 2020.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto sindacale che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.



INFORMA - la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Fondo di integrazione



concesso nei confronti dei lavoratori dipendenti presso datori di



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

salariale	lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il trattamento, previa istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.
Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria	le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (Cigs), possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (Cigo) per un periodo non superiore a nove settimane.
 INFORMA - La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale straordinario già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.	
Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso	i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.
 INFORMA - la concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.	
Cassa integrazione in deroga	i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, possono ricorrere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

	<p>Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori</p> <p>L'accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.</p>
--	---

Lo Smart Working



Le aziende, laddove compatibile con lo svolgimento della prestazione lavorativa, sono tenute ad attuare misure di contenimento dell'emergenza sanitaria, adottando lo strumento dello Smart Working, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 19 della Legge n. 81/2017.



Nello specifico è stata chiarita la possibilità di utilizzare lo strumento, su tutto il territorio nazionale, in maniera automatica e in assenza di preventiva sottoscrizione di accordo scritto tra le parti, in via provvisoria e fino al 3 aprile 2020.

Con questa previsione normativa, viene data la possibilità, sia per la pubblica amministrazione sia per i soggetti privati, di convertire il normale svolgimento della prestazione lavorativa, in lavoro agile, in deroga all'obbligo di sottoscrivere un accordo "one to one" tra impresa e lavoratore coinvolto, fermi restando gli obblighi di informazione e formazione.

Il datore di lavoro interessato, dovrà in ogni caso comunicare l'inizio della prestazione in modalità agile sul sito del Ministero, ma avrà la possibilità di accedere alla procedura semplificata, disponibile a questo link:

<https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplicataComunicazioneSmartWorking/>



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

In pochissimi passaggi si avrà la possibilità di rendere la comunicazione, scaricando direttamente dalla procedura il file in excel per caricare l'elenco dei lavoratori interessati.



OSSERVA - oltre alla comunicazione, dovrà essere consegnata al dipendente anche l'informativa sull'APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE EX ART, 2 co. 1lett. r) - DPCM 08/03/2020.

I congedi

Per fronteggiare l'emergenza sanitaria e inconseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, il Governo ha istituito speciali congedi validi per:

- i lavoratori dipendenti del settore privato;
- i lavoratori iscritti alla Gestione separata;
- i lavoratori autonomi.

Limitatamente all'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a **quindici giorni**, viene concesso:

- nei confronti dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, per i figli di età non superiore ai 12 anni, **uno specifico congedo**, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale;
- nei confronti dei genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, per i figli di età non superiore ai 12 anni, **uno specifico congedo**, per il quale è riconosciuta una



Ragioniere Tributario qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

- la medesima indennità è estesa ai **genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS** ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.



ATTENZIONE! - la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.



Il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata.

Congedo non retribuito

I genitori, lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, possono godere di un congedo straordinario, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, **senza corresponsione di indennità né riconoscimento dicontribuzione figurativa**. Il datore di lavoro è tenuto ad osservare il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

I Permessi 104



Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, **è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.**

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa si va ad aggiungere, per i soli mesi di marzo e aprile, di ulteriori complessivi 12 giorni, ai normali 3 giorni al mese, portando quindi il numero totale di permessi fruibili a 18 giornate da godere nei due mesi.



NOTA BENE- il beneficio è riconosciuto anche nei confronti del personale sanitario, ma compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

I bonus

Bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting:

A decorrere dal 17 marzo, in alternativa ai congedi, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di **600 euro**. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.



INFORMA - il bonus è riconosciuto anche nei confronti dei lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.



Ragioniere Tributario qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso



Le modalità operative per accedere al congedo, ovvero, al bonus saranno stabilite dall'INPS previa apposita circolare operativa. Le risorse sono limitate, pertanto sarà cura dell'Istituto provvedere al monitoraggio e, qualora dovesse emergere il superamento del limite di spesa, l'INPS dovrà procedere al rigetto delle domande presentate. I benefici sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020.

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di **1000 euro**.

I Premi

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nell'anno precedente, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, **pari a 100 euro** da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.



L'incentivo è riconosciuto in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti d'imposta recuperano il premio erogato mediante l'istituto della compensazione.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....



Ragioniere Tributario qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>

